

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. 32-5209

Approvazione delle "Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13".

A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco:

Premesso che:

- l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche) dispone che l'Autorità d'ambito destini una quota della tariffa d'ambito, non inferiore al 3%, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che detti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;
- gli interventi di manutenzione del territorio montano e quelli connessi alla tutela delle risorse idriche costituiscono un'attività prioritaria e fondamentale per la difesa dal dissesto idrogeologico, in quanto contribuiscono alla conservazione dell'ambiente e alla sicurezza della popolazione e concorrono, inoltre, alla valorizzazione dell'occupazione nelle zone montane piemontesi;
- la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) ha introdotto un'importante riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, mediante la nuova regolamentazione della gestione associata e il superamento delle Comunità montane e collinari;
- la successiva legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) ha specificato le funzioni amministrative delle Unioni montane, prevedendo in particolare, all'articolo 4, che ai comuni montani che non fanno parte di Unioni montane spettano le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità montane, purché questi ultimi le esercitino in convenzione con un'Unione montana;
- nell'ambito delle funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità montane assumono particolare rilievo quelle attinenti alla sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale e alla tutela delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 3/2014;
- il titolo 6 degli schemi regolatori del metodo tariffario idrico 2016-2019 (Allegato A provvedimento n. 664/2015/R/idr dell'Aeegsi) comprende, tra i costi ambientali previsti nella componente tariffaria, anche gli oneri locali per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o ancora siano finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

Considerato che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13451 dell'8 marzo 2010 sono state approvate le "Linee guida per l'elaborazione del Programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana";
- con il suddetto documento, nell'esercizio della propria potestà di indirizzo e coordinamento, la Giunta regionale aveva definito regole e criteri per l'individuazione degli interventi finanziabili con la quota tariffaria di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/1997 e la rendicontazione degli stessi da parte delle Comunità montane;
- il processo di transizione dalle Comunità montane alle attuali Unioni montane, ormai in fase di completa definizione, comporta l'esigenza di procedere ad una revisione delle vigenti procedure, stante il mutato assetto organizzativo e territoriale dei soggetti destinatari dei fondi;
- nel corso dei vari anni di applicazione delle "Linee guida per l'elaborazione del Programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" approvate con D.G.R. n.1-13451 del 2010 è fortemente emersa l'esigenza di assicurare maggiore attenzione alle finalità di semplificazione e snellimento della programmazione degli interventi, salvaguardando allo stesso tempo l'esigenza di maggiore chiarezza sull'utilizzo dei fondi in questione;
- il vigente quadro normativo, relativo alle funzioni di governo del servizio idrico integrato, imputa alla Regione un generale ruolo di governo delle politiche di tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione delle risorse idriche e di controllo e coordinamento delle azioni previste dall'art. 8, comma 4 della l.r. 13/1997;
- nell'ambito delle politiche di tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione delle risorse idriche preordinate al raggiungimento delle finalità primarie della loro tutela assumono rilevanza le Autorità d'ambito quali Enti di governo del servizio idrico integrato e le Unioni Montane per il loro incontestato e fondamentale ruolo di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori montani.

Quanto sopra premesso e considerato;

ritenuto opportuno adottare il documento recante "Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il suddetto documento è stato condiviso nell'ambito del Comitato tecnico della Conferenza regionale dell'Ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 nella seduta del 19 maggio 2017;

acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale dell'Ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, nella seduta del 12 giugno 2017;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;

vista la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il documento recante “*Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13*” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia i seguenti atti:

- d.g.r. n. 1-13451 dell'8 marzo 2010 recante le “Linee guida per l'elaborazione del Programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” e relativi allegati, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 3);
- Allegato B della d.g.r. n. 38 – 8849 del 26 maggio 2008 relativo alle funzioni del Coordinamento regionale;

3) restano comunque disciplinate dalla d.g.r. n. 1-13451 dell'8 marzo 2010, fino alla loro conclusione, le attività in corso alla data di adozione della presente deliberazione relative alla:

- approvazione dei Programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana;
- attuazione degli interventi relativi ai Programmi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana già approvati alla data di adozione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.

1. Premessa.

Il presente documento stabilisce, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 i criteri di massima per l'erogazione dei fondi destinati all'attuazione di interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo - opportunità della risorsa, nonché le tipologie di interventi ammissibili e i criteri per l'attuazione degli stessi.

Eventuali ulteriori determinazioni in merito alle procedure operative di assegnazione dei fondi e di consuntivazione sono demandate agli Enti di governo dell'Ambito e alle Unioni Montane, nell'ambito dell'accordo di programma di cui al suddetto art. 8, c. 4.

2. Interventi specifici.

Le Unioni Montane, eventualmente anche in forma associata, predispongono uno specifico Elenco annuale degli interventi, sulla base delle criticità territoriali di dissesto e delle necessità di tutela delle risorse idriche e delle risorse naturali e con riferimento ai bacini territoriali dei comuni classificati montani secondo la normativa statale e regionale vigente.

L'Elenco annuale degli interventi è accompagnato da una prima parte descrittiva (Relazione) finalizzata ad un inquadramento territoriale valido all'individuazione di obiettivi di carattere generale coerenti con le politiche ed piani di tutela delle risorse idriche, di difesa del suolo e delle risorse naturali definiti a livello europeo, nazionale e regionale nonché in coerenza con i Piani d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'Elenco annuale degli interventi che si intendono realizzare è redatto secondo criteri di priorità conseguenti all'urgenza e al grado di rischio connesso, distinguendo tra nuovi interventi, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle risorse naturali o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

Ciascun intervento è identificato da una scheda comprendente:

- il soggetto attuatore dell'intervento e l'eventuale soggetto realizzatore;
- la descrizione delle criticità, del dissesto e le connesse proposte di intervento definite secondo le tipologie di cui al successivo paragrafo 3;
- l'ordine di priorità, formulato in ordine decrescente (1→priorità massima, 2→priorità media, 3→priorità bassa) in funzione delle classi di rischio o di pericolosità cui l'area di intervento è soggetta;
- i costi e le previsioni temporali di progettazione e di realizzazione;

- la descrizione e la valutazione dei potenziali effetti significativi sull'ambiente;
- lo stralcio cartografico riportante la localizzazione dell'intervento.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a finanziamento.

Gli interventi finanziabili a valere sui fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/97 devono perseguire la gestione ambientale del territorio montano attraverso la realizzazione di interventi volti alla tutela e produzione delle risorse idriche e di quelle naturali al fine di garantire continuità nella fornitura di "servizi ecosistemici" ed essere conformi alle seguenti tipologie:

1) interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:

- garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
- mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque;

2) interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatatura di depressioni ed erosioni;

3) interventi di sistemazione e protezione spondale, intesi come risagomatura, ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali;

4) interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo;

5) interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;

6) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;

7) manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali);

8) interventi di manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica;

9) interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti

schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale;

10) interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua. Sono ricompresi interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;

11) opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

12) attività di monitoraggio e di verifica periodica dello stato manutentivo;

13) interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, relativi alla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, ricadenti nelle seguenti tipologie:

- interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione, ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...);
- interventi mirati alla manutenzione di piccoli impianti di depurazione e/o all'eliminazione/messa a norma di scarichi non adeguatamente depurati;
- interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzati per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato;
- interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico;
- interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l'abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di appartenenza a norma della l.r. 13/1997.

Gli interventi di cui al precedente punto 13 sono ammissibili a finanziamento nella misura massima di norma non superiore al 30% delle risorse totali assegnate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997. Sulla base di motivate e documentate esigenze possono essere ammesse deroghe alla suddetta quota percentuale.

4. Determinazione dei fondi e modalità di attuazione degli interventi.

Le Unioni Montane, in coerenza con quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, predispongono entro il 30 giugno dell'anno "n - 1" l'elenco degli interventi programmati nell'anno "n", finanziabili a valere sui fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/1997, da sottoporre all'Autorità d'ambito per le necessarie verifiche di ammissibilità al finanziamento, secondo quanto stabilito dallo specifico accordo di programma stipulato tra le medesime Autorità d'Ambito e le Unioni Montane, e ne danno comunicazione alla Regione, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

5. Spese ammissibili.

Sono considerate ammissibili le spese attinenti ai lavori a misura, a corpo o in economia ed alle relative imposte delle quali gli stessi sono gravati.

Sono inoltre considerate ammissibili le spese tecniche per l'attuazione degli interventi mediante appalto a terzi, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. L'importo complessivo delle spese generali e di quelle tecniche riconosciute quale contributo non potrà di norma superare il 12% dell'importo a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza), al netto dell'IVA e di altre imposte, ove dovute. Rientrano tra dette spese i costi per progettazione, direzione lavori, adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008, contabilità lavori, oneri previdenziali, eventuali consulenze e certificazioni che si rendessero necessarie per l'effettuazione di acquisti e le spese di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, secondo il regolamento di ciascuna singola Amministrazione.

La percentuale sopra richiamata non costituisce un limite fisso, ma l'indicazione del limite massimo. Pertanto, le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base dei parametri e delle tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Sono ammissibili lavori in amministrazione diretta, realizzati con l'impiego di personale e mezzi a disposizione dell'Unione Montana o eseguiti tramite convenzione con la Regione Piemonte o suo Ente strumentale. Le spese complessivamente sostenute per personale, forniture, mezzi d'opera e progettazione, sono riconosciute e liquidate sulla base della presentazione di specifica rendicontazione.

All'Unione Montana potrà essere assegnato un riconoscimento per le spese generali relative alla redazione ed all'attuazione delle attività di cui alla presente disciplina nella misura percentuale massima del 10% delle risorse annue disponibili ed effettivamente erogate.

6. Trasferimento delle risorse, attuazione e rendicontazione degli interventi.

Fatte salve specifiche determinazioni di ciascuna Autorità d'Ambito, le procedure di trasferimento dei contributi alle Unioni Montane seguono le indicazioni di cui al presente paragrafo.

La corresponsione dei contributi è effettuata secondo le seguenti modalità:

- una prima tranche, pari al 50% del contributo annuo spettante per l'anno corrente, all'approvazione/presa d'atto dell'elenco annuale degli interventi;

- il rimanente 50% del contributo alla presentazione di apposita certificazione, sottoscritta dal Presidente dell'Ente e dal Responsabile finanziario, attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% degli interventi previsti in quella annualità.

Le Unioni Montane realizzano gli interventi in autonomia secondo le seguenti modalità operative:

- tramite affidamento, secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici;
- gli interventi di rinaturazione, nonché quelli di manutenzione, oltre che ai sensi del codice dei contratti possono essere realizzati secondo le modalità previste dagli artt. 17 della legge 97/1994 e 2, comma 134, della legge 244/2007 nell'ambito dei criteri di ricerca della massima occupazione nelle zone montane e di valorizzazione delle risorse umane presenti;
- tramite altro Ente individuato come soggetto attuatore;
- tramite il Gestore del servizio idrico integrato operante nel territorio interessato, quale soggetto attuatore.

Onde garantire l'efficace utilizzo dei fondi, i lavori devono essere:

- affidati entro 12 mesi dall'erogazione della prima tranche del contributo;
- conclusi e rendicontati entro 2 anni dalla data di affidamento.

Le Unioni Montane sono tenute annualmente, entro il 31 marzo, alla presentazione della rendicontazione attestante i lavori eseguiti e le somme effettivamente spese nell'anno precedente, sottoscritta dal Presidente dell'Unione Montana e dal Responsabile finanziario.

Il mancato affidamento o la mancata conclusione e rendicontazione entro i termini sopra indicati, senza congrua giustificazione, costituiscono motivo ostativo al trasferimento dei fondi spettanti per gli anni successivi.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi integrano la quota destinata alla copertura finanziaria della successiva annualità.

7. Disposizioni di prima attuazione e transitorie.

Gli eventuali fondi accertati e non assegnati, riferiti alle annualità precedenti, sono riprogrammabili nella prima annualità utile e integrano la quota ordinariamente destinata alla copertura dello stesso.

I fondi assegnati e non rendicontati e le eventuali economie accertate, riferiti alle annualità precedenti, potranno essere riprogrammati nelle prime annualità utili.

Per l'annualità 2017 il termine per la predisposizione dell'elenco degli interventi programmati di cui al paragrafo 4 è posticipato al 30 settembre, salvo motivata richiesta di deroga.